

008 Durata massima delle misure protettive

Art. 8 Durata massima delle misure protettive - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Art. 8 Durata massima delle misure protettive

1. La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.

Documenti collegati:

[008 Durata massima delle misure protettive](#)

Art. 8 Durata massima delle misure protettive - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Articolo vigente |red Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Art. 8 - Durata massima delle misure protettive. 1. 1. La

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello